



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18:00 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione presso la Sala Consiliare del Comune.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Prette Eraldo	Assessore	X	
4.	Polleri Lucia	Assessore	X	
5.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
6.	Olivero Guido	Consigliere	X	
7.	Barattero Romina	Consigliere	X	
8.	Cavallo Bruno	Consigliere	X	
9.	Mancardi Pier Luigi	Consigliere	X	
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X	
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
12.	Bonelli Umberto	Consigliere	X	
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera del signor Rinaldi Giorgio, vice Segretario comunale.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio comunale

- premesso che l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 s.m.i., “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 s.m.i., a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano in vigore, e ha previsto l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinandone il relativo regime impositivo;
- rilevato che la “nuova” Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della richiamata legge di bilancio 2020;
- richiamato in particolare il comma 751 del citato articolo 1, che prevede l’imponibilità ai fini IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, limitatamente ai soli anni 2020 e 2021 e quindi esenti a decorrere dal 2022;
- visto l’articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 s.m.i. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede la riduzione al 37,5 per cento dell’imposta municipale propria «... per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia...». Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;
- richiamati inoltre il decreto legge 21 ottobre 2021, n.146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, come convertito in legge, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che in tema di IMU dispone che, nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;
- ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2022, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
- Visto:
 - l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione «...le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali...»;
 - l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 s.m.i., il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i. e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. (legge finanziaria 2007), il quale prevede che gli enti locali deliberino «...le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...»;

- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato dapprima prorogato al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, e poi al 31 maggio 2022 con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022;
- evidenziato ancora che, ad oggi, le disposizioni di cui ai commi 756 e 757 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 non risultano attuabili, per cui – come chiarito nella Risoluzione n.1/Df del 18 febbraio 2020 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” – i Comuni non devono attendere l'emanazione di decreto ministeriale che approvi il prospetto delle aliquote, atteso che alla data odierna il D.M. previsto non è stato emanato;
- visto il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 luglio 2020;
- rilevato che il citato regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 777, della legge n. 160/2019 s.m.i., prevede, all'articolo 3, l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI;
- rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 756, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni avrebbero dovuto diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ancora emanato, per cui possono ancora essere adottate aliquote diversificate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i.;
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29 aprile 2021, con la quale sono state approvate le aliquote (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria l'anno 2021;
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato dapprima prorogato al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, e poi al 31 maggio 2022 con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022;
- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;
- visto il “Regolamento di contabilità”;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dell'area “Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario” ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

con votazione che espressa per alzata di mano:

- Presenti: 13

- Favorevoli: 13
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,5 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (1 per categoria C2 C6 C7)	6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Aliquota agevolata per immobili categoria A 10, B1, B4, B7, C3, D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D10 senza i requisiti di ruralità	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	esenti
Aliquota aree fabbricabili	10,5 per mille

3. di disporre l'invio di questa deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i.;
4. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è la responsabile del Servizio "Economico e Finanziario".

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

con voti unanimi espressi per alzata di mano,

delibera


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Valter ROATTINO



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni BADINO



IL VICESEGRETARIO
Rinaldi Giorgio



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 aprile 2022 al numero 357, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL VICESEGRETARIO
Rinaldi Giorgio



DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo in data 19/05/2022 ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL VICESEGRETARIO.
Rinaldi Giorgio